

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE **01211064641259** DI IMPORTO PARI A **€ 697,00** EMESSA IN DATA **17/04/2023** COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DAL RTI TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., CNP ENERGIA S.P.A., SOCIETÀ NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.R.L.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP **01211064641260** DI IMPORTO PARI A **€ 697,00** EMESSA IN DATA **17/04/2023** COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DAL RTI TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., CNP ENERGIA S.P.A., SOCIETÀ NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.R.L.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI DI FACILITY MANAGEMENT, DA ESEGUIRSI NELLA SEDE DELLA CONSIP S.P.A. - ID 2624

## CONTRATTO

### Indice

<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 - LUOGO DI EROGAZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 6 - LIVELLI DI SERVIZIO</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 8 - PENALI</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 11 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 18 - RECESSO</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 20 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 24 - CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 26 - FORO ESCLUSIVO</b>	<b>20</b>

## CONTRATTO

### TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003 nella persona del dott. Matteo Cavallini, in qualità di Responsabile della Divisione Sicurezza e Servizi, giusti poteri conferitigli come da atto del notaio in Roma dott. Federico Elicio del 29 novembre 2022, rep. n. 2.220 e racc. n. 1.383 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Consip**”)

### E

**TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.**, sede legale in Roma, Via Girolamo Benzoni n. 45, capitale sociale Euro 6.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 07947601006, P. IVA 07947601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Girolamo Benzoni n. 45, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Emilio Innocenzi, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e la mandante **CNP ENERGIA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Ignazio Silone n. 199, capitale sociale Euro 10.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 01103180582, P. IVA 00961961000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Ignazio Silone n. 199, e la mandante **SOCIETA' NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via di Porta Ardeatina n. 1, capitale sociale Euro 10.400=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 00981850597, P. IVA 02156271005, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via di Porta Ardeatina n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Velletri (RM) Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Repertorio n. 78301 Raccolta n. 29364 del 1/03/2023, (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

### PREMESSO CHE

- a) Consip ha aderito alla Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (cosiddetta FM4) Lotto 11, con ordinativo n. Eproc 5408645 del 6/03/2020;
- b) l’aggiudicazione di tale Convenzione è stata annullata con sentenze del Tar Lazio n. 10360 e n. 10362/2022; con quest’ultima sentenza è stato dichiarato che “*Quanto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’inefficacia dei contratti eventualmente medio tempore stipulati, attesa la particolare rilevanza della gara FM4 e degli interessi generali ad essa sottesi, è opportuno disporre - ai sensi dell’art. 122, primo comma, c.p.a. - che tale inefficacia decorra dalla scadenza del termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente sentenza (oppure dalla sua notifica a cura di parte), intendendosi quindi i contratti risolti soltanto a partire da tale momento (...)*”;
- c) Consip, a fronte dell’inefficacia del contratto attuativo di cui alla precedente lett. a), ha pertanto indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali per la propria sede e la sicurezza sui luoghi di lavoro nei tempi strettamente necessari ad individuare l’operatore legittimato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto ad inoltrare una richiesta di offerta al Fornitore che l'ha presentata in data 10/01/2023;
- e) il Fornitore è risultato pertanto aggiudicatario della procedura sopra indicata per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- g) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 9563303F47;
- h) si precisa inoltre che costituiscono parte del presente contratto i documenti ad esso allegati e quelli cui lo stesso rinvia, quali l'Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica, Allegato "II" - Patto di integrità, Allegato "III" - Capitolato Tecnico, fabbisogni e corrispettivi, Allegato "IV" - DUVRI, Allegato "V" - Nomine Responsabile trattamento dati
- i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica, l'Allegato "II" - Patto di integrità) e dai documenti cui lo stesso rinvia, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il presente contratto si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 50/2016;
- k) il fornitore, in seguito all'inefficacia del contratto di cui alla precedente lettera a), ha reso le relative prestazioni a decorrere dal 03/09/2022 sino all'attivazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle Condizioni Generali della Convenzione FM4. La Consip S.p.A. riconoscerà separatamente i corrispondenti importi nel rispetto dell'art. 2041 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto i) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dal patto di integrità, dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa;
  - i. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - j. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - k. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, in sede di definizione contrattuale.
  4. La Consip, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
  5. E' designato quale Responsabile del procedimento il Sig. Raoul Saba, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. Daniele Palla.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Consip stipula con il Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

Categoria	Servizi
<b>Gestionali</b>	Gestione del Sistema Informativo
	Gestione dell'Anagrafica Tecnica
	Anagrafica Postazioni ai Lavoro e Arredi
	Gestione del Call Center
<b>Manutenzione Impianti</b>	Manutenzione degli Impianti Elevatori
	Manutenzione degli Impianti Antincendio
	Manutenzione degli Impianti di Sicurezza e Controllo accessi
	Manutenzione Reti
	Minuto Mantenimento Edile
	Servizio di Presidio
	Reperibilità
<b>Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale</b>	Servizio di Pulizia
	Servizio di Presidio di Pulizia
	Servizio di Disinfestazione
	Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali
	Servizio di Giardinaggio
	Servizio di Reception

<b>Altri servizi</b>	Servizio di Facchinaggio Esterno
	Servizio di Facchinaggio Interno

2. Si precisa le predette attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. Sono a totale carico del RTI, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
  - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata di circa sei mesi ed avrà termine il 19/10/2023. Resta ferma la facoltà di recesso anticipato di cui all'articolo 18. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula.

### **ARTICOLO 4 - LUOGO DI EROGAZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere svolti nelle modalità stabilite dal Capitolato Tecnico presso la sede della Consip S.p.A. sita in Roma, in via Isonzo 19/E, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 5 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Consip, a semplice richiesta, opportuna

documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Consip e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Consip non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Consip e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Gestore del Servizio*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Consip. Il *Gestore del Servizio* sarà l'interlocutore della Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip e dell'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il *Gestore del Servizio*, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Fornitore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Fornitore e la Consip, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Consip ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Consip iii) inserite nell'organizzazione della Consip.
8. La Consip si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del *Gestore del Servizio*, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### **ARTICOLO 6 - LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti per tutti i servizi oggetto del Contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Consip del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Consip provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Consip pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore oppure dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
4. La Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Consip provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 8 - PENALI**

1. Le penali sono previste e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Fornitore raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stessa.

#### **ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo del contratto è pari a € 233.668,02 = (duecentotrentatremilaseicentosessantotto/02), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 2.250,00 = (duemiladuecentocinquanta/00) degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € 634,00 = (seicentotrentaquattro/00) al netto di IVA, secondo quanto previsto nell'offerta economica.

2. Il corrispettivo contrattuale, i canoni ed i valori indicati nell'offerta economica si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato il Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla data di attivazione del contratto.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
5. La Consip opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascun Fornitore si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
7. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Consip procederà ad acquisire, , il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
9. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture per le prestazioni rese in seguito all'attivazione del presente contratto dovranno essere intestate esclusivamente a CONSIP SPA A SOCIO UNICO e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 9563303F47.
12. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i..
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
15. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Consip provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
18. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Consip, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

#### **ARTICOLO 11 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Fornitore con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del

relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto nell'ambito dell'RTI di cui sopra, solo le società TEAM SERVICE Società Consortile a r.l. e SOCIETA' NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.r.l. erogheranno i servizi richiesti da Consip S.p.A. che implicano il trattamento di dati personali indicati nel Contratto e pertanto con la compilazione dell'Allegato V sono nominate singolarmente Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE

(nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

#### **ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Consip, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Consip e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE**

1. La Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall’Impresa, quest’ultima manleverà e terrà indenne la Consip, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip.
5. La Consip si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce il Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip.
6. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo

versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a produrre polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata produzione della suddetta polizza conforme a quanto prescritto, la Consip S.p.A. potrà risolvere di diritto il presente contratto.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Consip di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, una volta prodotte, e qualora Consip non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria emessa da SACE BT S.p.A. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Consip.
5. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Consip potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 18 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Consip ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. In caso di attivazione di uno o più strumenti di acquisto derivanti da gare bandite da Consip, aventi ad oggetto tutti o alcuni dei servizi di cui al Capitolato Tecnico, la Consip può, in qualunque momento e senza necessità di motivazione, recedere unilateralmente dal presente contratto in tutto o in parte, in relazione ai servizi attivati. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. e dall'art. 109, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
  4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
  5. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
  6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip. La Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
  7. In aggiunta ai commi precedenti, la Consip, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE**

1. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;

- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Consip nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
  - c) qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso in cui la Consip accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente

le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Consip assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Consip potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Consip incamererà la garanzia definitiva.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 20 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 1467, comma 1 del c.c..
2. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore. Nel caso in cui il Consip non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.

#### **ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
4. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto .

#### **ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, Il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.
2. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dal Fornitore del contratto.
3. Il Fornitore ha piena conoscenza del numero delle risorse attualmente impiegate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto che si impegna ad utilizzare per l'adempimento di quest'ultimo, senza produrre per tali ragioni il Piano di Assorbimento.

#### **ARTICOLO 24 - CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

---

*Procedura ai sensi dell'art. 63, co.2 del codice finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi di Facility Management per la sede della Consip S.p.A. – Contratto*

*Classificazione del documento: Consip Public*

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 predisposti dalla Consip consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip.
2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, abbia dalla Consip; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Consip. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di Fornitore e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 26 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li 19/04/2023

Consip S.p.A.  
(firmato digitalmente)

Il Fornitore  
il legale rappresentante  
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Emilio Innocenzi, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Oggetto", art. "Durata", art. "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizione particolare di risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Codice ETICO, Piano triennale per la Corruzione ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. "Foro esclusivo".

Roma, li 19/04/2023

Il Fornitore  
il legale rappresentante  
(firmato digitalmente)